



COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 11 DEL 16-06-2023

OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE: AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASM VOGHERA SPA E CONTESTUALE APPROVAZIONE "RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX ART 14 COMMA 3 D.LGS. N. 201/2022).

L'anno duemilaventitre addi sedici del mese di Giugno, alle ore 20:00, presso la Sala Consiliare Palazzo Municipale, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BECCARIA	X		GABBA	X	
CARLA			FRANCESCO		
BERTO	X		GABETTA ESTER		X
MARCO			LOSI SILVIA		X
BUSCAGLIA	X		SULLA		X
RICCARDO			GIOVAMBATTISTA		
BUZZESE	X		VALDAMBRINI		
MARIA LINDA	X		GRETA	X	
CORRADIN					
ELENA	X				
COSTA					
MARCO	X				

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta il dott. ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.

Il sig. CARLA BECCARIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 51 del 09-06-2023

Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE: AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASM VOGHERA SPA E CONTESTUALE APPROVAZIONE "RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX ART 14 COMMA 3 D.LGS. N. 201/2022).

Presentata dal Servizio: Servizio Ambiente e Territorio

Allegati: 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune Lungavilla è socio di A.S.M. Voghera S.p.A. ("ASM") con una partecipazione pari allo 0,0038%;
- i servizi di raccolta trasporto e smaltimento rsu e i servizi di igiene ambientale del comune di Lungavilla sono gestiti da A.S.M. Voghera S.p.a. mediante affidamento in house ai sensi della deliberazione C.C. n. 17 in data 06/05/2017 e Contratto sottoscritto in data 21/02/2020, registrato il 04/03/2020 rep. 598/2020, con decorrenza dal 01/06/2017 prevede la durata di anni cinque (31/05/2022);
- il suddetto contratto è stato prorogato:
 - con Determinazione n. 76/2022 del 27/05/2022 si è disposta la proroga di mesi sei (fino al 30/11/2022), agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;
 - con Determinazione n. 174/2022 del 30/11/2022 si è disposta la proroga di mesi tre (fino al 28/02/2023), agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;
 - con Determinazione n. 42/2023 del 01/03/2023 si è disposta la proroga di mesi tre (fino al 31/05/2023), agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;
 - con Determinazione n. 100/2023 del 29/05/2023 si è disposta la proroga di mesi uno (fino al 30/06/2023), o comunque fino all'affidamento del servizio, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;
- il Comune di Lungavilla intende procedere all'affidamento in house alla società A.S.M. Voghera S.p.A. i servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e i servizi di igiene ambientale per la durata di 5 anni dal 01/07/2023 fino al 30/06/2028;
- il servizio di igiene urbana o ambientale (raccolta e trasporto dei rifiuti sia urbani che differenziati), riveste una particolare importanza per l'impatto che ha sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate al servizio, e che l'affidamento in house, laddove consentito dalla legge, risulta essere un prezioso strumento a disposizione della Amministrazione per esercitare un'influenza determinante su decisioni e obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza, direttiva, nomina e revoca degli amministratori;
- l'affidamento in house permette all'Amministrazione affidataria del servizio, di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo;
- per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto l'Amministrazione comunale, l'assenza di terzietà insita nel rapporto in house consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto;
- gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione consentono:
 - a) l'immediato accesso ai dati aziendali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio,
 - b) il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla preparazione alla rendicontazione,
 - c) la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate

esigenze e condizioni del mercato dello smaltimento dei rifiuti,

d) la possibilità di coordinare attività di educazione alla raccolta differenziata già attuate in passato dalla Società;

e) la possibilità di determinare l'attività programmatica e propositiva della Società, indipendentemente dalle quote di partecipazione;

f) ricorrendo a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile, tali attività non sarebbero proponibili senza ulteriori aggravii per il Comune.

Constatato che sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2022 è stato pubblicato il D.Lgs n. 201, avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", il quale all'art. 17, comma 4, prevede che per i servizi pubblici locali a rete con importo superiore alla soglia europea, la delibera di affidamento del servizio deve contenere in allegato un piano economico finanziario, indicante la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico e patrimoniale della Società, del capitale investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare nel triennio;

Visto il Piano Economico Finanziario, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2022 del 23/04/2022, allegato alla presente, così come previsto dal succitato articolo 17, ai fini di un nuovo contratto di affidamento in house;

Considerato che prima di procedere al nuovo affidamento del servizio di RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, è onere dell'Ente procedere alla previa valutazione di convenienza e congruità, ai sensi degli art. 14 comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022 e dell'art 192 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Visti in particolare:

- l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 201/2022 a norma del quale: "2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. 4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”;

- l'art. 192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i il quale prevede che “2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”;

Atteso che sempre in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 201/2022, l'art. 17 ai commi da 2 a 4 prevede che:

“2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18.10.2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19.10.2012) prevede che: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento

prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste",

- l'ordinamento europeo e precisamente le Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, recepite dall'art. 5 e 192 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, pone le seguenti condizioni per procedere all'affidamento in house di servizi pubblici locali:

a) un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative,

b) oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione,

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

CONSIDERATO CHE A.S.M. Voghera S.p.A. presenta le richieste caratteristiche, come evidenziato nella relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, (ex art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e art. 192 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO l'esistenza del rapporto di controllo analogo tra i Comuni soci e ASM Voghera Spa è stata verificata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale ha iscritto i Comuni soci di ASM Voghera nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti ex art. 192 del d.lgs. 50/2016, su richiesta presentata dal Comune di Voghera anche per conto degli altri enti locali (iscrizione ID n. 791 del 27/04/2020);

RITENUTO CHE:

A) la scelta dell'ente locale di organizzare i servizi pubblici locali secondo il modello in house, incaricandone la propria società partecipata ed assoggettata a controllo analogo, può ritenersi giuridicamente sostenibile anche in presenza delle seguenti ulteriori valutazioni:

- analisi degli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- garanzia di adeguata istruttoria e motivazione;

B) non possa essere messa in discussione l'ammissibilità, ai sensi di legge, dell'affidamento diretto del servizio alla propria partecipata una volta esplicitate le relative motivazioni di ordine tecnico-amministrativo, ovvero quando sia possibile dare pubblicamente ragione dei motivi e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento;

VALUTATA:

- la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, (ex art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e art. 192 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), allegata alla presente, con la quale si dimostra la convenienza dell'affidamento in house alla società A.S.M. Voghera S.p.A. del servizio di cui trattasi, in quanto preferibile sotto più profili e congruente

con il mercato di riferimento;

- ogni condizione connessa all'affidamento del predetto servizio a A.S.M. Voghera S.p.A. e in particolare:

a) risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione affidante ed il soggetto affidatario, un controllo sul servizio pubblico obiettivamente più penetrante ed incisivo di quello attuabile nei confronti di un soggetto terzo; A.S.M. Voghera S.p.A. è infatti, come più volte già chiarito, società di intera partecipazione pubblica.

b) Economicità. I costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui risultano congrui rispetto ai costi presenti sul mercato esistente ed analizzato.

c) Obiettivi di universalità e socialità. Il contratto di servizio di affidamento a A.S.M. Voghera S.p.A. del servizio pubblico locale di igiene ambientale è in grado di offrire in favore dei Comuni partecipanti un servizio adeguato alle esigenze di tutto il territorio di riferimento in modo da poter garantire possibili condizioni virtuose da punto di vista della qualità dei servizi e dei loro costi (economie di scala).

d) Qualità del servizio della raccolta differenziata e rispetto delle prescrizioni regionali,

e) Ottimale impiego delle risorse pubbliche. In conseguenza della gestione del servizio finora espletato e grazie al controllo analogo esercitato dai Comuni partecipanti.

f) Efficienza. ASM Voghera Spa ha acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità connesse al territorio.

VISTO lo schema di "contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei Servizi di Igiene Ambientale del Comune di Lungavilla", che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione della presente deliberazione, ex art.42, c.2 D.Lgs. 267/2000 (organizzazione dei servizi pubblici).

RITENUTO, tenuto conto della scadenza prevista considerato il periodo di proroga, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022 , n. 201

Lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- Il parere del Segretario Comunale, del Responsabile Servizio Tecnico e del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- Il parere del Responsabile Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera e qui si intendono richiamate;

2. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, (ex art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e art. 192 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), allegata alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
3. di dare atto che attraverso le modalità descritte in premessa la relazione enuncia le «ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta», come richiesto, tra l'altro, dall'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022 e dall'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
4. di ritenere congrua la suindicata offerta presentata dalla A.S.M. Voghera S.p.a, nonché compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e quindi rispondente a quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'affidamento in house dell'erogazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei Servizi di Igiene Ambientale del Comune di Lungavilla ad A.S.M. Voghera S.p.a. con decorrenza dal 01/07/2023 fino al 30/06/2028;
6. Di approvare lo schema di "contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei Servizi di Igiene Ambientale del Comune di Lungavilla", che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, al fine di porre in essere gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa per poter dare attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione della Relazione ex art 14 sul sito web dell'amministrazione comunale, ai fini della trasparenza e il successivo invio all'ANAC per la pubblicazione sul sito <https://www.anticorruzione.it/documenti-trasparenza-spl> unitamente alla presente deliberazione, così come disposto dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. n. 201/2022, il contratto di servizio con la società in house sarà stipulato decorsi 60 dalla pubblicazione della documentazione di cui al punto 7 sul sito ANAC nella sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL»;
9. di dare atto che l'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali;
10. Di demandare al Responsabile del Servizio Competente l'assunzione di adeguato impegno di spesa sui bilanci finanziari 2023 e successivi da formalizzare con successivi atti gestionali;
11. Di conferire mandato al Responsabile del Servizio competente la sottoscrizione in forma pubblico - amministrativa del contratto di servizio tra il Comune ed A.S.M. Voghera S.p.A., nel rispetto dei principi in materia di in house providing;
12. Di autorizzare il competente Responsabile di servizio ad adottare le modifiche formali dell'allegato schema contrattuale che dovessero rendersi utili alla stipula;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 51 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	8	
Favorevoli	8	BECCARIA CARLA - BERTO MARCO - BUSCAGLIA RICCARDO - BUZZESE MARIA LINDA - CORRADIN ELENA - COSTA MARCO - GABBA FRANCESCO - VALDAMBRINI GRETA
Contrari	0	
Astenuti	0	

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	8	
Favorevoli	8	BECCARIA CARLA - BERTO MARCO - BUSCAGLIA RICCARDO - BUZZESE MARIA LINDA - CORRADIN ELENA - COSTA MARCO - GABBA FRANCESCO - VALDAMBRINI GRETA
Contrari	0	
Astenuti	0	

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
CARLA BECCARIA

IL SEGRETARIO
ROBERTO BARIANI